

# COMUNE DI PEDEMONTE

Provincia di Vicenza



Via Longhi n. 1 Pedemonte VI  
Tel. 0445 / 747017 - Fax 0445 / 747188  
Cod.Fisc. 84001630247  
P.IVA: 01467250245  
Pec: pedemonte.vi@cert.ip-veneto.net

## ORDINANZA N. 4 DEL 18-02-2022

**Oggetto: ORDINANZA PER LA LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DA PINO -  
TRAUMATOCAMPA (Thaumetopoea pityocampa)**

Prot. n. 554

### IL SINDACO

RILEVATO che con l'avvento della stagione primaverile si presentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la "Processionaria del Pino" - Traumatocampa (Thaumetopoea pityocampa), già accertata nel territorio comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30/10/2007, la lotta contro la Processionaria del pino è obbligatoria in tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o per la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

CONSIDERATO che le forme larvali di questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

PRESO ATTO delle disposizioni della lotta contro la processionaria da pino dettate dalla Regione del Veneto con nota prot. 225352 del 23/04/2010;

RITENUTO pertanto necessario intervenire sulla prevenzione e difesa nei confronti delle larve di Processionaria del Pino

VISTO il D.M. 30/10/2017;

VISTI gli artt. 54 e 107 del D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto della Regione Veneto n° 9 del 23/09/2008

## **ORDINA**

a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a revoca, a tutti i proprietari/detentori/gestori di aree verdi private sul territorio comunale di:

1. effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà al fine di accertare la presenza di nidi di Processionaria del Pino, con particolare attenzione alle specie maggiormente soggette all'infestazione, costituite da tutte le specie di Pino;
2. di intervenire immediatamente con la rimozione e distruzione degli stessi e con l'attivazione delle profilassi, nel caso in cui l'area d'intervento risulti molto estesa o i nidi risultassero aperti, procedere con idonei interventi di disinfestazione, preferibilmente tramite lotta microbiologica, rivolgendosi a ditte specializzate.

È fatto assoluto divieto di depositare i rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale o in aree pubbliche o aperte al pubblico.

## **AVVERTE**

Che le spese per gli interventi su descritti sono a totale carico dei proprietari interessati.

Che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

## **DEMANDA**

Al Corpo di Polizia Locale ed in generale agli Organi addetti al controllo di cui all'art. 13 della Legge 24/11/1981 n°689 e ss-mm.ii., la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni secondo quanto di propria competenza.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e ne sia data la più ampia diffusione anche tramite pubblicazione nel sito internet del Comune.

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente.

IL SINDACO

Roberto Carotta  
(firmato digitalmente)